

X LEGISLATURA



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **N. 338 del 01 luglio 2016**

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELIBERAZIONE N. 351 DEL 28 GIUGNO 2016

**DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA' E LO  
SVILUPPO DELLA REGIONE**

Il funzionario incaricato  
dello svolgimento di funzioni dirigenziali  
ai sensi dell'articolo 38, comma 5 bis, L.n. 6/2002  
Dott. Maurizio Bonuglia

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE  
(SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2016)**

L'anno duemilasedici, il giorno di martedì ventotto del mese di giugno, alle ore 11.10, nella sede della Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C. Colombo 212, previa formale convocazione da parte del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta Regionale così composta:

- |                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA ..... <i>Presidente</i>           | 7) RAVERA LIDIA ..... <i>Assessore</i> |
| 2) SMERIGLIO MASSIMILIANO ..... <i>Vice Presidente</i> | 8) REFRIGERI FABIO ..... "             |
| 3) BUSCHINI MAURO ..... <i>Assessore</i>               | 9) SARTORE ALESSANDRA ..... "          |
| 4) CIVITA MICHELE ..... "                              | 10) VALENTE LUCIA ..... "              |
| 5) FABIANI GUIDO ..... "                               | 11) VISINI RITA ..... "                |
| 6) HAUSMANN CARLO ..... "                              |                                        |

Sono presenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Buschini, Fabiani, Hausmann, Refrigeri, Sartore e Visini.*

Sono assenti: *gli Assessori Civita, Ravera e Valente.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Vincenzo Gagliani Caputo.


(O M I S S I S)

Entra nell'aula l'Assessore Civita.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 351

Proposta di legge regionale concernente "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione".



Art. 19

*(Disposizioni in materia di terreni di proprietà collettiva e riqualificazione urbanistico-ambientale)*

1. La Regione provvede alla legittimazione delle occupazioni senza titolo o con titolo non valido dei terreni di proprietà collettiva appartenenti ai comuni, alle amministrazioni separate di beni di proprietà collettiva frazionali, alle università agrarie e alle associazioni agrarie, di seguito denominati enti gestori, ove ricorre congiuntamente, nel rispetto delle disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno), quanto stabilito dal presente articolo.
2. Il procedimento amministrativo di legittimazione può avvenire, qualora gli enti titolari dei diritti civici siano in possesso di atti e documenti dai quali risulti l'appartenenza al patrimonio civico dei terreni di cui al comma 1:
  - a) d'ufficio, nell'ambito delle operazioni di accertamento demaniale;
  - b) su istanza dell'occupatore.
3. Costituiscono condizioni necessarie ai fini del rilascio del provvedimento di legittimazione delle occupazioni dei terreni di cui al comma 1:
  - a) l'occupazione duri da oltre dieci anni;
  - b) sul terreno siano state apportate migliorie agricole sostanziali e permanenti in ragione dell'estensione del fondo;
  - c) la zona occupata non interrompa la continuità del demanio civico.
4. Costituiscono elementi ostativi al rilascio del provvedimento di legittimazione delle occupazioni dei terreni di cui al comma 1:
  - a) la presenza di fabbricati non aventi caratteristiche di ruralità o oggetto di abusivismo edilizio;
  - b) la natura edificatoria dei suoli;
  - c) elementi di interesse pubblico.
5. La Regione, in assenza delle condizioni previste dal presente articolo, adotta un provvedimento di reintegra demaniale dei terreni di cui al comma 1, accertando anche la misura dei frutti indebitamente percetti.
6. Le operazioni di verifica e di accertamento concernenti i terreni di proprietà collettiva sono svolte dai soggetti iscritti all'Albo Regionale istituito ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 (Istituzione dell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici), scelti secondo le procedure in essa indicate.
7. Alla legittimazione delle occupazioni dei terreni di cui al comma 1 provvede la Regione attraverso l'adozione, da parte del Direttore regionale competente in materia di usi civici, di apposita determinazione.
8. L'ente titolare dei diritti civici provvede, con spese a carico del privato, alla registrazione e trascrizione della determinazione dirigenziale, presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.
9. Per le legittimazioni dei terreni di cui al comma 1, aventi natura agricola, la base di riferimento per la determinazione del valore dei suoli è quella fissata nei Valori agricoli medi (V.A.M.), in relazione alla coltura in atto, annualmente pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione, distinti per regione agraria. Nel caso in cui il V.A.M. per la qualità colturale interessata non risulti determinato per la regione agraria nella quale è inserito il Comune ove sono ubicati i suoli, si ricorre, in via analogica, al valore indicato per la regione agraria le cui caratteristiche geo-agronomiche più si avvicinano a quelle della zona di appartenenza.
10. Il perito demaniale, in relazione alle caratteristiche che influenzano il valore del fondo, può aumentare o diminuire del 20 per cento il valore determinato al comma 9, sulla base di motivazioni tecniche adeguatamente descritte nella perizia demaniale contenente l'istanza di legittimazione.



IL PRESIDENTE  
Nicola Zingaretti 34

CRI - REGISTRO UFFICIALE - 0013240 - I. 01-07-2014 - N. 10/10

11. Il canone annuo di natura enfiteutica è aumentato di dieci annualità di interessi qualora l'occupatore non abbia corrisposto alcun canone all'ente gestore. Ai soggetti beneficiari del provvedimento di legittimazione che rivestano la qualifica di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, il canone di natura enfiteutica è ridotto del 30 per cento. Su richiesta dei beneficiari il canone può essere affrancato contestualmente all'adozione del provvedimento regionale.

12. In caso di affrancazione, i canoni imposti con i provvedimenti adottati dalla Regione sono affrancati dagli enti titolari dei diritti civici mediante capitalizzazione al saggio di interesse legale.

13. I corrispettivi derivanti dalle affrancazioni dei canoni di natura enfiteutica stabiliti con i provvedimenti di legittimazione sono impiegati, secondo il seguente ordine di priorità, per:

- a) l'acquisizione di terreni di proprietà collettiva;
- b) lo sviluppo socio-economico dei terreni di proprietà collettiva;
- c) gli accertamenti e le verifiche demaniali;
- d) la realizzazione ed il finanziamento di opere e servizi pubblici di interesse della collettività, la manutenzione e la gestione delle opere pubbliche, la redazione di strumenti di pianificazione territoriale.
- e) il rimboschimento di aree degradate e oggetto di incendi boschivi.

14. I corrispettivi di cui al comma 13 sono versati, dagli enti interessati, presso uno specifico fondo fruttifero a specifica destinazione, della propria tesoreria. Per l'utilizzo e lo svincolo di dette somme l'ente titolare dei diritti civici è autorizzato dalla Regione, previa richiesta con deliberazione motivata da parte del competente organo dell'ente.

15. All'articolo 8 ter della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: "2 bis. Le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e regionale non rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 8, comma 4."

16. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 12 aprile 2007, n. 6 (Interventi straordinari per la riqualificazione urbanistico-ambientale e per il risanamento igienico-sanitario e paesaggistico di ambiti territoriali individuati dalla Regione caratterizzati da gravi fenomeni di abusivismo edilizio. Individuazione del primo ambito comprendente il territorio dei comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia), le disponibilità degli eventuali ribassi d'asta possono essere riprogrammate e destinate a nuove opere in deroga a quanto previsto dall'articolo 93, comma 4, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 - art. 28, legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).



IL PRESIDENTE  
Nicola Zingaretti